




Camera dei Deputati
Servizio per il Controllo Parlamentare
Il Consigliere Capo del Servizio



Gentile Onorevole,

Le invio in allegato copia della nota, annunciata nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile 2011, che il Ministro della difesa ha trasmesso al Servizio per il Controllo parlamentare con lettera del 20 aprile 2011.

Detta nota è relativa all'attuazione data all'ordine del giorno n. 9/4086/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 febbraio 2011, di cui Lei è prima firmataria.

Con i migliori saluti

dot. Carlo Longo

On. Maria Antonietta FARINA COSCIONI

SEDE



CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 21 Aprile 2011
Prot: 2011/0011891/GEN/CP

MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. B/ 47549 All. 1

Roma, li 20 APR. 2011

OGGETTO: Ordine del giorno On.le FARINA COSCIONI e altri n. 9/4086/4.

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
- Servizio per il controllo parlamentare
ROMA

Si inviano, in allegato, la nota di attuazione concernente l'Ordine del Giorno indicato in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Gen. D. CC Tullio DEL SETTE)

La Camera,

premessi che:

l'articolo 2268, comma 1, numero 258, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha soppresso il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, unica fonte normativa di rango legislativo esistente nel settore delle attività di bonifica degli ordigni e dei residui bellici rinvenibili sull'intero territorio nazionale;

è necessario ed urgente, al fine di garantire una corretta prosecuzione delle attività di lavoro nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, interessati da attività di scavo, e fino al definitivo riordino della disciplina concernente le bonifiche da ordigni esplosivi, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, ripristinare la norma abrogata affinché il Ministero della difesa possa continuare legittimamente ad emanare le prescrizioni tecniche e ad assicurare le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni esplosivi residuali bellici svolte, su richiesta degli interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato, formato a cura del medesimo Ministero, la cui assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro continua ad essere a carico dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare nel più breve tempo consentito un provvedimento finalizzato a sopprimere l'articolo 2268, comma 1, numero 258, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 9/4086/4. (Testo modificato nel corso della seduta). Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Maccacini, Zamparutti.

ACCOLTO DAL GOVERNO NELLA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA DEL 25 FEBBRAIO 2011

Inviato a:

Ministero della difesa

NOTA DI ATTUAZIONE

Ordine del giorno On.le FARINA COSCIONI e altri n. 9/4086/4.

Il Ministro della difesa ha dato piena attuazione all'impegno posto con l'O.d.G. in oggetto, proponendo, nello schema di decreto legislativo correttivo del Codice dell'ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, una specifica disposizione che, all'articolo 22 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, reintroduce, aggiornandola, la disciplina della bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici. Il citato provvedimento, già inviato al previsto concerto interministeriale, sarà presto presentato all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri.

Ciò premesso, giova, comunque, sottolineare che l'abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, di cui all'articolo 2268, comma 1, n. 258, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, non ha determinato alcun vuoto normativo. Infatti, ai sensi dell'articolo 2186, comma 2, del citato decreto legislativo, permane la piena validità intrinseca delle direttive amministrative e delle istruzioni tecniche impartite dalla Direzione generale dei lavori e del demanio e dai competenti Uffici periferici del Dicastero, in quanto le medesime, non essendo in contrasto e dunque compatibili con le disposizioni recate dal medesimo Codice, costituiscono in ogni caso discendenti fonti positive di diritto, nelle more del riordino in atto della materia sul piano normativo primario.

Va, peraltro, considerato al riguardo che l'attività di bonifica in argomento, in quanto direttamente correlata ad un costante interesse pubblico alla sicurezza collettiva, costituisce un'esigenza oggettiva giuridicamente indefettibile nei profili sostanziali, che impone obblighi di provvedere tanto alle istituzioni pubbliche competenti quanto ai soggetti privati eventualmente interessati, in capo ai quali potrebbero profilarsi responsabilità, in conseguenza di omissioni di intervento ovvero di non osservanza di prescrizioni specifiche e della generale comune diligenza, in caso di eventi dannosi.

Si rileva, altresì, che, nella fattispecie, si tratta di procedure consolidate nell'arco di diversi decenni, sperimentate come sicuramente idonee a soddisfare in maniera tuttora adeguata il richiamato interesse pubblico.

Per quanto sopra, non sono venute meno, da una parte, le competenze del Ministero della difesa nel settore della distruzione degli ordigni ed esplosivi in genere, sancite, peraltro, a carattere generale anche dal Codice dell'ordinamento militare all'articolo 22, concernente attività di settore, e all'articolo 92, comma 2, lettera b), laddove è prescritto che le Forze armate forniscono un contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana, e lettera d), dove è previsto che le Forze armate possano pianificare e svolgere corsi e attività addestrative in tema di cooperazione civile-militare, nonché, dall'altra, l'esigenza che i soggetti terzi interessati si attengano alle prescrizioni dei competenti uffici dell'Amministrazione della difesa, in materia di lavori di ricerca, ritrovamento e bonifica degli ordigni, nonché di formazione del personale e attività di sorveglianza e controllo.

Conseguentemente la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della Difesa, a seguito degli approfondimenti e delle verifiche effettuate, è intervenuta in tal senso, chiarendo quanto sopra ai propri organi esecutivi, deputati alle specifiche attività, che perciò hanno continuato ad essere svolte, senza venir meno in alcun caso.